N. R.G. 1618/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Maria Caterina CHIULLI	Presidente
Dott. Giovanna FERRERO	Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE N. 68 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MUFFATTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Parte_2 C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE N. 68 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MUFFATTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO, 47 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. PEZZOLI AMBRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Parte_3 (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO, 47 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. PEZZOLI AMBRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Parte_4 (C.F. *C.F._5*), elettivamente domiciliato in VIA CESURA, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. TARABINI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATI

OGGETTO: Servitù

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* *e* *Parte_2*

Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello, rigettata ogni contraria azione, domanda, istanza, eccezione e opposizione, e comunque contrariis rejectis,
in totale riforma della sentenza n. 120/23 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 5 maggio 2023, pubblicata in medesima data e notificata l'8 maggio 2023:
in via principale,
-
dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carraio di larghezza non inferiore a tre metri in favore dei fondi di proprietà degli appellanti meglio specificati in premessa e distinti al catasto al Fgl. 28 Mapp. 468, 654, 364, 365, 361 e 655 ed a carico dei fondi di proprietà degli appellati meglio specificati in premessa e distinti al catasto al Fgl. 28 Mapp. 363, nonché al Fgl. 33 Mapp. 101 e 103, al fine di consentire l'accesso alla Via Ca' Rossa, stabilendo contestualmente ex art. 1051 c. 2 c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire (anche optando per una delle due opzioni proposte da parte appellante), nonché l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 c.c., ed autorizzando parte appellante all'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del percorso ove dovrà essere eseguito il passaggio;
in via istruttoria,
–

ammettere l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova orale per testi sui seguenti capitoli:
1) "vero che i fondi del Signor Parte_1 *e* Parte_2 *siti a Montagna in Valtellina (SO) ed identificati al Fgl. 28 Mapp. 468, 654, 364, 365, 361 Sub. 2, nonché 655 e 361 Sub. 3, meglio rappresentati nelle fotografie sub docc. 8, 12 e 16, che si rammostrano al teste, sono coltivati da oltre venti anni a vigna, alberi da frutto e prato";*
2) "vero che gli alberi da frutta coltivati nei terreni di cui al cap. 1 sono perlopiù amareni e fichi";
3) "vero che negli anni scorsi ha aiutato il Signor Parte_1 *a coltivare la vigna, sita nei terreni di costui, meglio identificati al cap. 1";*
4) "vero che, per l'annaffiamento della vigna sita nei terreni di cui al cap. 1, il Signor [...] Parte_1 *negli scorsi anni utilizzava dei tubi, trascinandoli dai mezzi agricoli previamente posizionati sul terreno dei vicini, Sig.ri* CP_2 *;*
5) "vero che la coltivazione e l'annaffiamento della vigna senza mezzi meccanici è oltremodo faticosa e desueta, in ogni caso irrispettosa della dignità dei coltivatori";
6) "vero che negli anni scorsi ha aiutato il Signor Parte_1 *a tagliare l'erba del prato coltivato sui terreni meglio identificati al cap. 1";*
7) "vero che l'erba raccolta dai prati siti nei terreni oggetto di causa viene periodicamente consegnata dal Signor Parte_1 *al proprio cugino, Signor* Persona_1 *, che la utilizzava come cibo per le proprie capre";*
8) "vero che i terreni ed i fabbricati meglio identificati al cap. 1 a partire dall'anno 2018 vengono utilizzati per accogliere uno spazio dedicato ai bambini nell'ambito del progetto Organizzazione_1 [...] *";*
9) "vero che i genitori e gli altri adulti accompagnano i figli e i bambini presso i terreni ed i fabbricati oggetto di causa per poter accedere alle attività de Organizzazione_1 *";*
10) "vero che i fabbricati oggetto di causa contengono una biblioteca utilizzata per il progetto di accoglienza dei bambini denominato Il Cantiere Artistico di Org_1 *;*
11) "vero che nell'anno 2018 i Signori Controparte_1 *e* Parte_3 *bloccavano il passaggio degli attori ai propri fondi, posizionando massi, piantumando alberi ed installando recinzioni lungo la pista evidenziata in colore giallo nel doc. 6, che si rammostra al teste, il tutto come meglio rappresentato dalla fotografia sub doc. 19, che si rammostra";*
12) "vero che dal 2018, ovvero dall'impedimento del passaggio di mezzi meccanici da parte dei Signori CP_1 *e* Parte_3 *verso i fondi dominanti, i terreni dei Signori* Parte_1 *e* Parte_2 *sono stati coltivati a mano e che l'iniziativa culturale Il Cantiere Artistico di* Org_1 *è stata sospesa";*
13) "vero che il Signor Controparte_1 *nell'anno 2021 ha posato dei tubi sul sentiero posto a nord dei terreni oggetto di causa (come da doc. 9, che si rammostra) e che i suddetti tubi si rovinerebbero irrimediabilmente qualora calpestati da mezzi anche di dimensioni ridotte, come una motocarriola";*
14) "vero che ad ovest dei terreni oggetto di causa esiste un terreno privato adiacente ad una casa di abitazione, adibito a giardino".
Si indicano a testi i Signori:

- Testimone_1 *, residente in Montagna in Valtellina (SO), Via Panoramica n. 926;*
- Controparte_3 *residente in Sondrio, Via Del Grosso n. 4;*
- CP_4 *, residente in Montagna in Valtellina (SO), Via Buscianico n. 446;*
- Testimone_2 *, residente in Montagna in Valtellina (SO), Via Panoramica n. 1391;*
- Testimone_3 *, residente in Montagna in Valtellina (SO), Via Panoramica n. 1391;*

- *Testimone_4 residente in Tresivio (SO), Via Roma n. 25;*
- *Testimone_5 residente in Castione Andevenno (SO), Via San Rocco n. 2/A;*

–

disporsi l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c., fissando il tempo, il luogo ed il modo della stessa, al fine di meglio comprendere lo stato dei luoghi, la conformazione degli stessi, dei sentieri di accesso, dei percorsi proposti e di tutti i dettagli di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, nonché rimborso di spese di CTP e CTU, di entrambi i gradi di giudizio e con condanna delle parti appellate a restituire agli appellanti le somme eventualmente percepite in corso di causa in forza della statuizione della sentenza di primo grado circa la liquidazione delle spese legali.

Per Controparte_1 e Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis
PRELIMINARMENTE: dichiarare l'impugnazione manifestamente infondata.
Con vittoria di spese e compensi.
NEL MERITO: respingere integralmente il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Onerare gli appellanti delle spese del presente grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie di parte appellante.

Per Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- in via preliminare, dichiarare l'impugnazione manifestamente infondata;
- nel merito, respingere l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata.
Con rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n.120/23 pubblicata il 5.5.2023, ha rigettato la domanda di Parte_1 e Parte_2 di costituzione, ai sensi dell'art. 1052 c.c., di una servitù coattiva di passo carraio di larghezza non inferiore a tre metri sui fondi di proprietà dei convenuti ritenuta necessaria per la coltivazione dei fondi di loro proprietà collegati alla strada pubblica solo da un viottolo pedonale non allargabile. In proposito, il tribunale ha ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dagli attori, solo una piccola porzione dei fondi risultava coltivata a vigneto e per la coltivazione dello stesso era sufficiente l'accesso esistente alla via pubblica, posto che il ctu aveva accertato che tale percorso era comodo e agevole e percorribile anche con mezzi meccanici quali una motocarriola cingolata.

2. Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello articolato in quattro motivi:
   2.1 Con il primo motivo censurano l'affermazione del tribunale che ha ritenuto che i fondi fossero incolti da tempo, se non per una piccola porzione coltivata a vigneto, in quanto: i) il ctu ha affermato che i terreni erano in stato di semiabbandono, ma i sopralluoghi erano avvenuti, per lo più, in periodo invernale quando le attività agricole erano ferme e i terreni destinati a prato, in assenza di erba, potevano apparire incolti; ii) l'attività di sfalcio dell'erba destinata alle capre che avveniva fino al 2018 con mezzi meccanici attraverso il transito sui terreni degli appellati, con il loro consenso, sul tracciato ivi esistente, dopo la chiusura del passaggio, era stata effettuata

manualmente, con la conseguenza che i fondi potevano presentarsi d'estate con l'erba alta e quindi potevano apparire incolti a causa della minore frequenza e minor cura con cui avviene il taglio manuale dell'erba rispetto a quello effettuato con mezzi meccanici;

2.2 Con il secondo motivo deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, l'accesso ai fondi tramite il viottolo pedonale esistente non è sufficiente per la coltivazione dei fondi di loro proprietà in quanto, posto che i terreni sono destinati alla produzione di erba e fieno per le capre: i) la larghezza del passaggio esistente non consente il passaggio di una falciatrice meccanica la cui dimensione della lama è incompatibile con la stessa; ii) l'uso della motocarriola per il trasporto dell'erba richiederebbe il compimento di molti passaggi; iii) l'utilizzazione dei mezzi meccanici consentirebbe un utilizzo più produttivo dei fondi dominanti con sacrificio minino per i fondi serventi, salvaguardano l'attività agricola svolta sugli stessi che, altrimenti, sarebbe abbandonata, stante i gravosi sacrifici necessari per coltivarla;

2.3 Con il terzo motivo censurano la ritenuta irrilevanza, ai fini della costituzione della servitù, della necessità di garantire l'accesso ai bambini portatori di handicap alla casetta insistente sul fondo di proprietà degli appellanti che, nel corso dell'anno 2018, prima della chiusura del passaggio sui fondi degli appellati, unitamente ai terreni su cui sorge, era stata destinata all'attività ludica per bambini denominata *Organizzazione_1* ". Ciò in applicazione della sentenza della Corte Costituzione n. 167/99 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo possa essere concesso anche per rispondere alle esigenze di accessibilità previste per l'accessibilità agli edifici destinati ad uso abitativo dalla legislazione relativa ai portatori di handicap, dovendo interpretarsi la stessa estensivamente anche agli edifici in cui si sviluppano iniziative dedicate ai portatori di disabilità;

2.4 Con il quarto motivo censurano l'erronea applicazione delle spese di lite liquidate secondo lo scaglione di valore indeterminabile anziché secondo quello corrispondente al valore della causa -pari ad € 974- determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. -reddito dominicale del terreno al momento della proposizione della domanda, moltiplicato per 50 con riferimento al fondo servente delle cause relative alle servitù-.

3. Gli appellati hanno chiesto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è solo parzialmente fondato -rimanendo superato dall'esame del merito la dedotta inammissibilità dello stesso-.

1.1 I primi tre motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.

1.2 Gli appellanti affermano che i terreni prima della chiusura del passaggio insistente sul terreno degli appellati nel 2018 erano prevalentemente coltivati per produrre erba da destinare alle capre e che tale coltivazione sarebbe proseguita in misura ridotta, senza uso di mezzi meccanici, successivamente alla

chiusura del passaggio, contestando le conclusioni del ctu che aveva ritenuto gli stessi in stato di semi abbandono.
Tali affermazioni, per quanto concerne il periodo antecedente agli accessi del ctu, risultano smentite dalla documentazione in atti.
Innanzitutto, il diritto di passaggio temporaneo sui terreni di sua proprietà veniva concesso da *Controparte_1* a *Parte_1* con scrittura privata del 14.11.2016 -senza riconoscimento di alcun diritto di passaggio carraio- al fine di ristrutturare il fabbricato esistente sul fondo di sua proprietà.
Quindi, per una finalità specifica e diversa da quella della coltivazione.
Per tutta l'estate del 2018 -dal mese di maggio fino al mese di settembre -per stessa ammissione degli appellanti- e comunque come risulta dal programma dell'evento prodotto sub doc. 18 appellati e dalle foto prodotte sub doc. 12 degli stessi, l'intera porzione dei fondi non coltivata a vigneto è stata utilizzata per la manifestazione "*Organizzazione_1*" con posizionamento di gonfiabili per bambini, tavoli ed ombrelloni.
Le foto 02 e 04 prodotte sub doc. 12 raffigurano i lavori di ristrutturazione del fabbricato in pietra e l'edificazione del manufatto in legno e, al tempo stesso, il terreno dell'intera porzione dei fondi non adibita a vigneto risulta "scorticata" con il terreno a vista. Nelle ulteriori foto prodotte sub doc. 12 si vede il terreno a prato in condizioni identiche a quelle in cui lo stesso si presenta nell'estate 2018 durante lo svolgimento dell'evento "*Organizzazione_1*".
Quindi, si evince da quanto esposto che il terreno scorticato evidenziato dalle foto richiamate dagli appellanti non era rappresentativo della preparazione dello stesso per la semina di nuova erba per il fieno, come prospettato dai medesimi, bensì della preparazione del medesimo per destinarlo a prato per l'area giochi dei bambini come è stato utilizzato per l'intera estate del 2018.
E' quindi ulteriormente smentita l'affermazione degli appellanti che lo sfalcio dell'erba con mezzi meccanici sarebbe cessata in seguito alla chiusura del passaggio sul terreno degli appellati.
Infatti, il diritto di passaggio è stato esercitato per la ristrutturazione del fabbricato in pietra posto sui fondi in funzione della preparazione dei luoghi -compresa la parte di terreno non occupata dal vigneto- alla realizzazione dell'evento "Il Cantiere Artistico di *Org_1* -.
Quindi, nessuna attività di coltivazione a fieno dei terreni era in atto prima dell'interruzione del passaggio e neppure la stessa è continuata con sfalcio a mano dopo il 2018.
In proposito, il ctu affermava: "*al momento dello svolgimento dei vari sopralluoghi effettuati erano incolti e si trovavano in stato di semi abbandono ovvero senza traccia di apparenti attività agricole (tranne una piccola porzione del mappale 468 coltivata a vigneto)* -pag.9 ctu-.
Inoltre, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, il primo sopralluogo è avvenuto il 5.8.2019 e non d'inverno. Inoltre, i sopralluoghi sono stati plurimi, posto che le operazioni peritali si sono protratte dal 31.7.2019 al 24.1.2022 quando è stata depositata la ctu, nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa fra le parti.
Quindi, è del tutto implausibile, che in questo lungo periodo di tempo e in occasione di plurimi sopralluoghi possa essere sfuggito al ctu che i terreni venivano comunque coltivati a fieno con taglio a mano dell'erba come sostenuto dagli appellanti.
Corrobora tale conclusione anche il fatto che tale circostanza non è neppure stata segnalata dal consulente di parti degli stessi nelle sue osservazioni presentate alla bozza di ctu.

Al contrario, le foto scattate dal ctu allegate alla perizia confermano lo stato di abbandono della porzione dei terreni non adibita a vigneto. Infatti, su uno degli stessi erano ancora presenti tavoli, sedie ed alcuni giochi utilizzati nell'iniziativa del 2018.
Conseguentemente, risulta provato che l'unica attività agricola svolta sui terreni degli appellati, prima e dopo l'interruzione del passaggio sui terreni degli appellati, è stata la coltivazione a vigneto di una piccola porzione del mappale 468 come accertato dal ctu.
In proposito, le prove documentali degli appellanti sub nn. 10,11,13,14,15 sono attinenti esclusivamente alla coltivazione del vigneto, mentre le prove orali dedotte sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto la coltivazione a vigneto di una porzione dei fondi e lo svolgimento dell'attività "*Organizzazione_1*" sono già documentalmente provate, mentre quelli relativi alla coltivazione a prato degli stessi sono estremamente generici ed in contrasto con le prove documentali in atti.
Ciò posto, "La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi" – Cass. n. 40824 del 20/12/2021, ex plurimis-.
Quindi, nel caso specifico, l'esigenza dei fondi dominanti che deve essere valutata ai fini della concessione della servitù oggetto di domanda è l'utilizzazione di una piccola porzione di uno degli stessi per la coltivazione a vigneto.
Tuttavia, posto che il ctu ha affermato che: "*il sentiero in questione può essere comodamente utilizzato e percorso anche con mezzi meccanici quali una motocarriola cingolata che è un mezzo meccanico di dimensioni contenute che può agevolmente percorrere detto sentiero trasportando pesi fino a 500 kg. di carico utile superando senza difficoltà le pendenze esistenti* -pag. 15 ctu-, si evince che la coltivazione di un piccolo appezzamento a vigneto può avvenire mediante l'uso del passaggio esistente, posto che la motocarriola cingolata può essere utilizzata per trasportare gli attrezzi necessari alla lavorazione della vite e l'uva al momento della vendemmia, stante la limitata produzione della stessa ammessa anche dagli appellati – Cass. n. 11954 del 22/05/2006 In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 cod. civ., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare l'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.
Infine, è destituito di fondamento il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99. Infatti, la predetta sentenza ha ritenuto incostituzionale l'art. 1052, secondo comma, c.c., laddove non consentiva l'imposizione della servitù per esigenze di accessibilità dei soggetti portatori di handicap agli edifici destinati ad uso abitativo.
Nel caso specifico, il fabbricato esistente sul terreno degli appellanti non è un edificio ad uso abitativo, ma, per loro stessa ammissione un capanno per gli attrezzi -atto di citazione in primo grado-

essendo irrilevante che lo stesso sia stato di fatto utilizzato come biblioteca nel contesto dell'attività ludica ricreativa già richiamata, posto che rilevano che caratteristiche oggettive dell'edificio e che nessuna trasformazione dello stesso può essere attuata stante l'esistenza di un vincolo paesistico - "*i terreni oggetto di lite si trovano in zona T6 – aree di interesse paesistico – ovvero in una zona nella quale di fatto non è possibile edificare nessun nuovo fabbricato*" -ctu in atti-.

1.3 Il quarto motivo è fondato.

Il tribunale ha liquidato le spese considerando la causa di valore indeterminabile.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Dm n. 140/12, ai fini della liquidazione dei compensi, il valore della causa si determina a norma del codice di procedura civile.
Quindi, come affermano gli appellanti, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla base del reddito dominicale del terreno del fondo servente al momento della domanda moltiplicato per cinquanta, sempreché dagli atti processuali risulti il reddito del terreno. Solo nel caso non risulti dagli atti il reddito del terreno la controversia può essere ritenuta di valore indeterminabile -Cass. n. 10755 del 17/04/2019 In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.
Nel caso specifico, il reddito dominicale dei tre fondi serventi risulta dalle visure catastali degli stessi prodotte dagli appellanti sub doc. 5 e, complessivamente, moltiplicato per cinquanta dà l'importo di € 974 che costituisce il valore della causa.
Quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in favore degli appellati secondo i valori massimi -tenuto conto della complessità delle questioni trattate- del Dm n. 147/22 dello scaglione per le cause di valore fino ad € 1.100,00, in complessivi € 994,00 per ciascuna delle due parti -di cui € 197 per studio; € 197 per la fase introduttiva; € 300 per la fase istruttoria; € 300 per la fase decisionale- (senza aumento del 30% per le parti *Controparte_1* e *Parte_3* trattandosi delle medesime questioni).

2. Gli appellanti, stante la soccombenza, devono essere condannati a pagare le spese di questo grado di giudizio liquidate, secondo i valori massimi per le ragioni già esposte dello scaglione per le cause di importo fino ad € 1.100 del D.M. 147/2022, in complessivi € 741,00 per ciascuna parte - di cui € 213 per studio; € 213 per la fase introduttiva; € 315 per la fase decisoria -.
Infine, non è applicabile l'art. 12 bis d.lvo n.28/10, in ordine alle conseguenze alla ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria, nei confronti di *Controparte_1* e *Parte_3*, in quanto non applicabile al caso di specie, in quanto introdotto dal d.lvo n. 149/22 -c.d. riforma Cartabia-.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. **accoglie parzialmente** l'appello e, per l'effetto
2. **in parziale riforma** della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 120/23 pubblicata il 5.5.2023;
3. **condanna** *Parte_1* e *Parte_2* a pagare a *Controparte_1* e a *Parte_3* le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 994,00 e quelle del presente grado che si liquidano in complessivi € 741,00, il tutto, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. **condanna** *Parte_1* e *Parte_2* a pagare a *Parte_4* le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 994,00 e quelle del presente grado che si liquidano in complessivi € 741,00, il tutto, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. **conferma** nel resto la sentenza appellata
6. **dichiara** ripetibili le spese di lite eventualmente corrisposte in eccesso da *Parte_1* e *Parte_2* a *Controparte_1* , a *Parte_3* e a *Parte_4* in esecuzione della sentenza di primo grado

Milano, 31.1.2024

IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola

IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli